

LA GIURISDIZIONE
DEL PODESTÀ DI MILANO E I CAPITANI DEI CONTADI RURALI

1381-1429.

Nota

del dott. ETTORE VERGA

I.

Le prime notizie esplicite intorno all'ampiezza territoriale della giurisdizione del podestà di Milano ci son fornite da un decreto del 15 luglio 1385 col quale G. Galeazzo Visconti mirava ad ordinare anche questo ramo della pubblica amministrazione dove, al pari che negli altri, la indeterminatezza delle attribuzioni (scoglio talora insormontabile ai nostri studi) doveva ingenerare continui malintesi e dissidi (1). Quel decreto infatti, cui davasi la forma di risposta ad alcuni desiderati dei cittadini, disponeva che il podestà tenesse la giurisdizione per tutte indistintamente le cause civili nella città, suburbio, Corpi santi e luoghi circonvicini entro il raggio di dieci miglia, e in tutto il contado per le cause superanti la somma di cinquanta lire; delle altre giudicassero fino a venticinque lire i vicari del contado (2) e da venticinque a cinquanta i capitani. Questo in generale; se non che, ad evitar noje e spese ai litiganti, quando si trattasse di cittadini domiciliati nel contado ed ivi descritti pel

(1) In *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediol., 1654, pag. 79 (che d'ora innanzi citerò per ADD, anche nel testo). Pubblicato anche dal BERLAN, *Stat. Burgi et Castellantiæ de Varisio*, Mediol., 1864, p. 34; cfr. p. 77 n.

(2) Cfr. la lettera speciale pei vicariati di Varese, Gallarate, Saronno, in BERLAN, *op. cit.*, 30.

pagamento delle imposte, o entrambe le parti di comune accordo lo preferissero, giudicassero per qualunque somma i magistrati locali.

Nelle cause criminali la giurisdizione propria del podestà si fermasse ai Corpi santi e nel contado la si esercitasse *in solidum* fra esso e i capitani, *ita tamen quod preoccupans præferatur in cognitione talium causarum*, cioè, spiega il Berlan, che sia preferito il giudice al quale siasi prima ricorso. Con queste disposizioni si aderiva in modo discreto ai desideri della città, la qual pretendeva un accentramento di poteri per avventura eccessivo quando chiedeva che i magistrati locali esercitassero la sola giurisdizione criminale, pur riservato anche in questa al podestà il diritto di intervenire e giudicare.

Poichè, così ordinate le cose, pareva necessario un aumento di personale, con altro decreto del 12 agosto (3) si concedeva al podestà di eleggersi tre invece di due giudici per le cause criminali, con facoltà di deputarli in qualunque luogo non solo della città ma anche del contado.

Ma questo tentativo di organizzazione del potere giudiziario non impedì che sorgessero disaccordi e contese nell'esercizio della giurisdizione, specialmente fra il podestà di Milano e i capitani dei contadi rurali della Martesana e Bazana e della Bulgaria e Seprio, onde G. Galeazzo, sempre dichiarando di voler liberi i sudditi da seccature e dispendi, limitò con un nuovo decreto del 12 ottobre (ADD, 86), la giurisdizione del podestà, così civile come criminale, alla città, ai Corpi santi e a parecchi luoghi determinati del contado, che erano: le pievi di Cesano, di Trenno e in parte di Nerviano e Corbetta: le pievi di Bruzzano, Bollate, Desio (eccetto Seregno, Biassono, Vedano e Macherio), Mezzate, Segrate, San Donato, S. Giuliano, Locate, Rosate, Decimo, Settala, la Corte di Monza e, in parte, Gorgonzola e Vimercate; in complesso le pievi più vicine a Milano, comprese entro un raggio di circa quindici chilometri: all'infuori di questa cerchia manteneva fermo per la giurisdizione civile il disposto nel decreto del 15 luglio e riservava la criminale ai due capitani dei quattro contadi rurali: Piotello de Seratico della Martesana e Bazana, e Amizino de Bozulis del Seprio

(3) OSTIO, *Docum. dipl.* 1, 257.

e Bulgaria (4); se da esercitarsi ancora *in solidum* col podestà non dice, ma convien supporlo e perchè confermato da notizie che più innanzi riporteremo, e soprattutto perchè in documenti d'altro genere incontriamo quei giudici ch'esso, secondo l'ordine del 12 agosto, doveva deputar nel contado. Infatti in una delle tante sospensioni di cause di legali temporaneamente occupati in servizio del principe, decretata (23 aprile 1387), com'era costume, dal vicario e XII di provvisione, troviamo ripetutamente un " Dominus Laurentius de Alliotis de Prato, Judex et Vicarius D.ⁿⁱ Potestatis in partibus Martexane et Baziane (5) „ e un " Rolandinus de Bobbio Vicarius D.ⁿⁱ Potestatis Mediolani in Seprio et Bulgaria (6) „ i quali giudicavan non solo di cause civili, come sono appunto quelle di cui si decreta la sospensione, ma anche di criminali, giacchè in un altro documento del 13 gennajo 1389 il podestà Aronne de Auria chiede al principe che, a malgrado di un vecchio statuto vietante l'esercizio più che triennale della giustizia, confermi le sentenze *civili e criminali* del suo giudice Rolandino de Bobbio nel Seprio e Bulgaria e lo mantenga in carica quantunque da tempo sian trascorsi i tre anni (7). Di un " judex seu Vicarius ad criminalia deputatus „ c'è ancor notizia in un decreto dell'8 luglio 1394, contenente parecchie risposte del Signore a domande dei *contadini*: " Quod judex seu Vicarius, qui est ad criminalia deputatus, teneatur quaslibet... condemnationes criminales subscribere „ (ADD. 72).

Gli *Statuta jurisdictionum* del 1396 (8) apportano varianti che ingenerano oscurità e confusione. Ivi si dispone tassativamente che ogni borgo (*commune burgi*) giudichi, fra' suoi vicini, fino a lire dieci di terzoli, ed ogni luogo (*commune loci*) (9) fino a cento soldi (e

(4) Non è dunque congettura, come presume il COSSA, *Intorno alla estensione del ducato di Milano, ecc.*, in *Atti dell'Accademia fisio-medico-statistica*, 1855-56, p. 413 n. I, ma cosa certa, che Seprio e Bulgaria, per esser nominati insieme, soggiacessero alla medesima giurisdizione rurale.

(5) Archivio storico civico, *Rg. Provvisioni*, 1385-1388, fo. 59 v. 60 v, 61, 62 v, 63 e 63 v.

(6) Ibid., 58 e 61 v.

(7) Ibid., *Località foresi, Seprio*, s. q. d. Copia. L'originale era nel primo volume dei Rg. d. lettere ducali che manca in archivio; ne esiste il sunto nei registi Lualdi.

(8) H. P. M, II, parte I, Leges, 1057, 1058, 1081.

(9) Pel significato ufficiale di *borgo* e *luogo*, v. COSSA, *Notizie intorno alla distinzione categorica relativa alle terre del Milanese e delle pro-*

si prevede persino il caso di chi, per trattar le cause davanti al magistrato del paese, rinunci ad una parte del suo preteso credito o diritto); eccettuati tuttavia il vicariato della Martesana e le terre di Cantù, Mandello e Varese, la cui giurisdizione possa arrivare fino a cinquanta lire, Lecco, Ripalta e Porlezza fino a cinquecento, Dervio, Varenna, Angera, Gallarate ed Abbiategrasso fino a venticinque. Ciò per il civile; quanto al criminale, al capo 228 è detto: " Aliquis rector alicuius ex predictis communibus non possit cognoscere in criminalibus nec diffinire de aliquo crimine ex quo ingeratur poena sanguinis vel corporalis nec ubi poena excedat quantitatem tassatam in dicto statuto „, espressioni, come si vede, ambigue quanto mai, giacchè non si comprende bene se dalla giurisdizione criminale fossero esclusi solamente i luoghi nominati o tutti (*communes burgorum e communes locorum*).

E d'altra parte questo statuto contrasta coi decreti antecedenti, che abbiám veduto, e con altri posteriori, che vedremo fra poco, i quali tutti, intesi ad ordinare la materia intricata della giurisdizione, parlano sempre dei quattro contadi rurali Martesana, Bazana, Seprio e Bulgaria, e mai degli altri, ove la giustizia doveva essere amministrata dai magistrati locali; perchè, se Gian Galeazzo stimava troppo molesto per gli abitanti dei contadi più vicini a Milano l'obbligo di dipendere in tutto dal podestà della metropoli, non poteva pretendere ne dipendessero quelli dei più lontani. Inoltre quell'ambiguo paragrafo si trova in aperta contraddizione cogli statuti di Lecco (10), riformati ed approvati da G. Galeazzo medesimo: là si assegnava a quel borgo la giurisdizione fino a cento lire, qui esso appare in pieno possesso di tutta la giurisdizione civile e criminale, per qualunque somma, per qualunque pena corporale e pecuniaria, esercitata dal proprio podestà e da' suoi giudici nel borgo e nel territorio, allo stesso modo che il podestà di Milano la esercitava nella città e nel suo contado: e nelle domande che si presentavano, insieme agli statuti, alla riconferma di Francesco Sforza (1443), si diceva fra l'altro: " Quod nulla persona de dicta terra Leuci nec eius pertinentiarum possit cogi ire ad iudicium sub alio iudice quam sub Potestate Leuci... et quod dicta communitas

vincie limitrofe nel medio evo, nei citati *Atti*, anni 1858-1859, p. 292, 295, 302.

(10) *Statuta burgi Leuci*, Mediolani, 1649.

Leuci et eius territorium non possit ullo tempore per prelibatam Dominationem vestram supponi sub alio iudice commissario nec officiale quod sub Potestate burgi Leuci: quin immo nullus officialis, commissarius... possit habere commissionem arbitrium et bayliam in jurisdictione Leuci, preterquam officiales dicti burgi Leuci... qui officiales ad banchum iudicum in dicta terra Leuci sunt et ascendunt cum hoc fuerit semper observatum videlicet quod communitas Leuci non fuit arctata ad aliquem rectorem quam suum „; e il duca pienamente approva. Ancora: ad Angera quello statuto assegna la giurisdizione fino a trentacinque lire: ma noi sappiamo che il 25 gennajo 1397 essa, con tutto il territorio, fu eretta in contea dall'imperatore Venceslao, e quella giurisdizione così limitata non può non sembrarci inadeguata alla nuova dignità. Io non so quali speciali ordinamenti giudiziari siano stati dati alla nuova contea, ma non credo andar lontano dal vero deducendoli da due decreti, posteriori d'un secolo sì, ma non per questo meno importanti pel nostro argomento, dacchè sembrano piuttosto intesi a ristabilire o confermare vecchi istituti che ad introdurne di nuovi. Col primo (7 settembre 1497) Lodovico il Moro: *ad recuperandam civitatis antiquissime gloriam et dignitatem ob varias temporum calamitates prope interentam*, erigeva in città Angera, e ne formava un nuovo contado colle terre del lago maggiore; nuovo per modo di dire, perchè le terre son quelle medesime comprese nel diploma di Venceslao. Col secondo (11) determinava la giurisdizione di Angera, pur sempre lasciando intendere non trattarsi di novità: *“ cum in animo haberemus antiquam dignitatem et amplitudinem Angerie restituere... „*, e, riferendosi ai privilegi concessile da Venceslao, le assegna un capitano magistrato maggiore di tutte le terre e luoghi descritti nel precedente decreto, col potere di tutti gli altri magistrati *majores* delle città, assistito da due vicari o giudici per le cause civili e da un giudice dei malefizi.

E così negli statuti del 1498-1502 Angera appare dotata di mero e misto imperio. Non molto diversamente si può credere dovettero andare le cose dopo la prima costituzione della contea. Infine: quello statuto è confutato da una serie di documenti inediti, di singolare importanza, in quanto ci mostrino non in teoria, come i decreti, ma in pratica la giurisdizione del nostro podestà: si tratta delle

(11) Entrambi in Arch. stor. civ., *Rg. Lettere ducali*, 1487-1502 fo. 22 v.

sentenze criminali dei podestà di Milano, dal 1385 al 1429, conservate nell'archivio storico municipale (12): una serie non completa invero, dacchè qua e là corrono ampie lacune, ma, e per il loro numero (1373) e per quello degli accusati (2973), tale da darci il diritto di trarne qualche conclusione: ebbene in quei sette codici è sempre espresso il luogo ove fu commesso il reato e vi compaiono quasi tutte le pievi della Martesana, non per le sole cause civili fino a venticinque lire, come sembra dire quello statuto, ma per accuse d'ogni genere, dall'ingiuria punita col minimo d'una lira fino all'omicidio, mentre non compare mai alcuno degli altri luoghi là nominati. Le contraddizioni di quel paragrafo coi decreti e cogli statuti antecedenti e contemporanei e colle sentenze dei podestà, come pure il contrasto coi criteri di G. Galeazzo Visconti non posson farci meraviglia: noi sappiamo oramai, grazie agli studi del Berlan e di Alessandro Lattes, che gli statuti del 1396 non sono in gran parte se non la riproduzione di quelli del 1330 e del 1351, e nessun valore avevano quando (frequenti ne sono gli esempi) contrastassero con disposizioni emanate direttamente dal duca (13): onde è lecito supporre che questo paragrafo (il quale, fra l'altre cose adopera la parola *COMITATUS Mediolani* (c. CCXXVII) quando il contado era già divenuto *DUCATUS*) sia di data anteriore ai succitati decreti e da questi implicitamente annullato.

Ad essi infatti e non allo statuto si riferiscono due decreti posteriori che trattano di proposito l'argomento. In uno (20 luglio 1412) (14) Filippo Maria, considerando che in causa delle guerre molti *membra, jura, jurisdictiones et honores* della città furono sconvolti, dichiara di volerla reintegrare nei diritti e giurisdizioni in cui era al tempo del padre suo ed ordina che tutte le terre del ducato di Milano, tanto del Seprio e Bulgaria che della Martesana e Bazana, debban recarsi a cercar giustizia al podestà di Milano nel modo e forma che eran solite al tempo del suo genitore, eccet-

(12) *Dicasteri. Giustizia punitiva*, cart. 80 A, 80 B, 80 C. V. il mio lavoro: *Le sentenze criminali dei podestà milanesi, 1385-1429, ecc.*, in *Archivio stor. lomb.*, XXVIII, pp. 96-142.

(13) ALESSANDRO LATTES, *Degli antichi statuti di Milano che si credevano perduti*, in *Rendic. del r. Ist. Lomb.*, serie II, vol. XXXIX (1896), 1071-1072.

(14) OSIO, II, 6-7.

tuare le terre di Abbiate e di Melegnano (15), a quel tempo, dice il decreto, esenti dalla giurisdizione del magistrato milanese e il vicario di *Septiano* (Siziano, credo in pieve di Decimo poi di Lacciarella) per quella parte di territorio ora sottomessagli, escluso il resto che ai tempi di Gian Galeazzo era pur sotto di lui: riserva una ulteriore deliberazione per la podesteria e capitanato di Varese (16). Anche questo decreto è ambiguo ed oscuro: esso sembra dare come assegnate da Gian Galeazzo al podestà di Milano tutte le terre dei quattro contadi rurali; mentre, anche entro quella cerchia, esse erano determinate, come abbiám veduto. Ma per fortuna la maniera dei Panigarola mi fornisce un documento che sparge su questo punto, e non solo su questo, non poca luce. È una lettera del conte di Virtù, mandata al capitano del Seprio il 6 dicembre 1393 e al podestà di Milano il 22 gennajo 1394 (17). In essa egli viene a dire così: Abbiám saputo che molti dei nostri sudditi sottoposti alla giurisdizione a te da noi affidata, per una sola colpa sono due volte disturbati con noje, spese e condanne (pro eodem delicto labore expensis et condemnationibus dupliciter fatigantur) perchè le medesime denuncie o querele, dopo essere state presentate al nostro capitano del Seprio e Bulgaria, si presentano anche a te [podestà di Milano], cosa contraria al diritto e ai nostri ordini, secondo i quali quando il podestà e il capitano si trovano nella medesima giurisdizione, cosicchè un medesimo reato possa essere giudicato o dall'uno o dall'altro, quegli deve giudicare che primo ha avuto tra mani il processo ("quod si in eadem jurisdictione fuerit Potestas et Capitaneus... [ita] quod pro unomet delicto contingat fieri processus per ipsorum utrumque, ille qui ex ipsis potius processus inchoaverit ipsum prosequatur et finiat et alter de tali processu nul-

(15) Abbiategrasso era in tutto esente dalla giurisdizione del podestà di Milano per privilegio di Bianca di Savoja, moglie di Galeazzo Visconti, 3 giugno 1373, confermato dalla madre di Filippo Maria nel 1393 e da Filippo Maria stesso nel 1412 (A. D. D. 245). Melegnano, la sola terra, escluso il territorio, doveva avere mero e misto imperio e giurisdizione propria per privilegio feudale.

(16) Il borgo e la castellanza di Varese eran separati dal resto del Seprio: GIULINI, *Memorie*, VI, 343; cfr. BERLAN, *op. cit.*, 48-49; e aveva un vicario proprio al quale il principe dirigeva copia de' suoi decreti: BERLAN, 31-32.

(17) Archivio di Stato, *Rg. Panigarola*, Rg. A. fo. 223 v.

latenus se intromittat „). Perciò volendo noi favorire il più possibile i sudditi nostri, ti ordiniamo di attenerti alle suddette nostre prescrizioni, non solo, ma ti vietiamo di procurare che le denunce e le querele da presentarsi o da privati o da ufficiali dei luoghi sottoposti alla tua giurisdizione si portino piuttosto a te che al capitano del Seprio, perchè è nostra intenzione lasciare all'arbitrio dei denuncianti il presentar le denunce o all'uno o all'altro, secondo che torni loro più comodo e meno dispendioso, ma giammai a tutti e due insieme (“ Mandamus tibi quatenus nullatenus compellas neque mandes quod denuncie et querelle . . . plus portentur tibi quam Capitaneo nostro Seprii predicto, quoniam est nostre intentionis quod in ipsorum arbitrio sit talles querellas vel denuncias . . . portare tibi vel Capitaneo nostro predicto secundum quod magis sibi placuerit vel fuerit minoris dispendii . . . et in duabus partibus ipsas . . . portare nullatenus teneantur neque compelli debeant ullo modo „). Dunque Filippo Maria con quelle ambigue parole: “ quod omnes et singule terre Ducatus Mediolani tam Seprii et Bulgarie quam Martesane et Baziane de cetero redire et venire debeant, pro justitia petenda et consequenda, coram Domino potestate et aliis iudicentibus civitatis Mediolani modo et forma quibus venire soliti erant tempore prefati quondam Domini genitoris „ non può voler dire se non che tutti e quattro i contadi siano o tornino sotto la giurisdizione del podestà, ma nel modo come Gian Galeazzo ha così chiaramente spiegato nella succitata lettera. Ed ecco le nostre *Sentenze* dei podestà venire in conferma di quanto fu esposto: un diligente spoglio mi ha dimostrato comparire in esse, almeno nei luoghi ivi nominati e per accuse d'ogni genere, quattordici pievi di più di quelle comprese nel decreto del luglio 1385, che costituiscono una assai più larga estensione territoriale, al nord fino ad Incino, ad oriente fino all'Adda e un po' oltre colla pieve di Pontirolo, a mezzo giorno fino a comprendere il vicariato di Binasco, le Grangie della Certosa (18) e le così dette terre comuni fra Milano, Pavia e Lodi (19): in complesso nelle nostre *Sentenze* figu-

(18) Vol. VI, 34.

(19) Per le origini di queste *terre comunes* v. la nota del COSSA in OSIO, I, 5. ELIA LATTES, *Un precursore milanese della Corte di cassazione* in *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, 1894, p. 205, n. 22, dice non essere ben chiara la posizione giuridica di queste terre. È qui intanto dimostrato che per l'amministrazione giudiziaria dipendevano da

rano tutte le dodici pievi che il Giulini assegna al contado proprio di Milano, e che a quest'ora appartenevano ai contadi rurali, il contado della Martesana eccetto Garlate, Asso, Oggiono, quindi nove su dodici pievi, tutte le quattro pievi della Bazana, Pontirolo, Gorgonzola, Corneliano, Settala, tre sole delle otto pievi della Bulgaria, Corbetta, Rosate e Decimo, e tre delle sedici del Seprio, Castelseprio (con Venegono inferiore) Olgiate Olona (con Legnano) e Appiano (con Gerenzano). Quantunque, come abbiám detto, la serie non sia completa, il numero considerevole degli accusati può permetterci di concludere che tutta la Martesana e la Bazana preferivan dipendere dal podestà di Milano, meno quei della Bulgaria, e solo raramente ad esso ricorrevano gli abitanti del Seprio; il che si spiega di leggieri considerando ch'esso era un territorio molto esteso, il più esteso forse dei nostri contadi rurali, come quello che si spingeva ad occidente presso al Ticino e al nord fino a comprendere la Valcuvia e la Valtravaglia, e il portarsi a Milano non poteva allora non esser discomodo.

A malgrado dell'organizzazione data dal conte di Virtù, la confusione o gli abusi di tratto in tratto rinascevano. Dopo il decreto del '12 c'era ancor bisogno di imporre nel '15 ai magistrati dei quattro contadi rurali di non ingerirsi nientemeno che nelle pievi di Bruzzano e Bollate, alle porte di Milano, e di vietar loro di costringere gli abitanti, già immiseriti per le guerre, a viaggi e spese per recarsi fino a Barzanò sede del capitano (20). Ma ciò si comprende in un'epoca in cui tutto era in embrione e i decreti di Gian Galeazzo, trovando le popolazioni impreparate e restie, duravan fatica ad essere eseguiti: ad essi tuttavia non si può disconoscere il merito di aver dato all'amministrazione della giustizia nella campagna milanese un assetto per quei tempi pregevole.

Riepilogando: a stabilire la giurisdizione del podestà di Milano, durante il periodo ch'è limite al nostro studio, mi sembra debbansi prendere per base i decreti 15 luglio e 12 ottobre 1385, ai quali

Milano. Citerò anche un decreto ducale, 12 marzo 1423, prescrivente che le terre comuni anche per tutte le cause civili ricorrano al podestà milanese come qualunque altra terra del contado: Arch. di Stato, *Rg. Panigarola*, cc, 311. Quelle che compajono nelle nostre sentenze sono: Castrolamhri (VII, 112 v.), Coazano (VII, 97), Metone (VI, 52) e Vernate (VII, 94).

(20) OSIO, II, 51.

si riferiscono, oltre i citati, anche decreti di molto posteriori (21), e quello del 1412, dilucidato dalla lettera 1393-1394, i quali tutti si completano a vicenda e trovano una conferma nelle *Sentenze* dei podestà, e concludere quindi che la giurisdizione del podestà di Milano comprendeva, nel civile e nel criminale, la città, i Corpi santi e le pievi determinate nel primo decreto. Nel rimanente dei quattro contadi rurali, Martesana e Bazana, Seprio e Bulgaria, il podestà esercitava la civile per le cause superanti le somme indicate in quel medesimo decreto, la criminale *in solidum* coi capitani, libera però ai denunciati o querelanti la scelta fra l'uno o gli altri. Perciò i borghi e luoghi nominati nello statuto del 1396, con speciale giurisdizione fino alle somme ivi determinate, i quali non appartenevano ai quattro contadi, venivano col nuovo ordinamento ad essere esclusi dalla giurisdizione del podestà di Milano, e quel paragrafo, quantunque incorporato negli statuti pubblicati undici anni dopo, deve ritenersi anteriore al luglio del 1385.

II.

I documenti che abbiamo esaminati ci han fatto più volte menzione di capitani del Seprio e della Martesana. Val la pena di esporre intorno ad essi alcune considerazioni. Negli statuti di Milano del 1396 (fo. 17 v.) si legge: "Universitas Seprii Martexane Bolgarie nec Baziane, nec aliqua pars civitatis nec comunitatis Mediolani, preterquam bonam dominationem Mediolani, non possit habere Potestatem vel Capitaneum vel Rectorem nec aliquem Presidentem „. Queste parole possono far supporre, come taluno appunto suppose, che l'ingerenza della città sui piccoli luoghi mirasse a tor di mezzo i capitani locali eletti da quelli, sia per meglio asservire la campagna, sia perchè que' magistrati, abusando dell'autorità, opprimessero le popolazioni (22).

Che i capitani, specialmente quello del Seprio e Bulgaria, non

(21) Ne citerò uno del 1 gennajo 1481 inteso a toglier di mezzo le solite confusioni: Arch. stor. civ., *Dicast. Giust. punit.*, 797, in copia. Lo rimettono in pieno vigore perfino le *Nuove costituzioni* del 1541, ripetendolo tale e quale, salva l'aggiunta di due terricciuole in pieve di Gorgonzola (*Constit. Mediol. dom. cur. G. Verro*, Med. 1764, p. 368).

(22) Cfr. CERUTI, *Dell'amministrazione comunale di Milano nel secolo 14°*, in *Rendiconti del r. Ist. Lomb.*, 1872, p. 285 n.

godessero tutte le simpatie delle popolazioni, è vero: nel 1381 supplicavan esse il signore di abolirne l'ufficio perchè, tra salario, somministrazioni *lectorum et munitioꝝum* (letti e suppellettili che i luoghi dovevan fornire ai loro governatori) (23), spese per gli ufficiali da essi dipendenti, venivano a costar troppo, nè offrivano in compenso i benefici supposti, perchè il più delle volte non conveniva litigare dinnanzi a loro per mancanza nel contado di buoni avvocati e procuratori e i litiganti eran costretti a ricorrere lo stesso al foro di Milano (ADD. 50). Ma questo documento dimostra che i capitani non erano eletti ma solo pagati dai contadi e gli abitanti si lamentavan non per esserne oppressi ma perchè loro costavan troppo. Inoltre l'intonazione tutta della supplica lascia supporre non trattarsi qui d'una magistratura vecchia che avesse staucato le popolazioni, ma di una nuova alla quale le medesime stentassero ad abituarsi. E così doveva essere. Infatti questa è la prima menzione dei capitani dei contadi: avanti il 1381 i documenti ufficiali non parlano che di vicari, sparsi in buon numero pe' vari luoghi del contado. Notiamo le espressioni di un decreto del 1355, inteso a riformare appunto nel Seprio la procedura criminale e civile (ADD. 14. 15): " Statuimus quod Vicarii nostri Seprii et Bulgarie et quilibet ipsorum quibus concessimus merum et mixtum imperium possit cognoscere de omnibus questionibus... „ — " Quod delinquentes in terris Seprii et Bulgarie puniantur per illum Vicarium in cuius jurisdictione erit commissum delictum... „ — " Mandamus omnibus Vicariis nostri Seprii et Bulgarie... „ e così in altri decreti 1356 (p. 20-21), 1357 (p. 23), 1358 (p. 33, affinché i nobili aventi estimo in Milano non sian tenuti a contribuire al salario dei vicari), 1370 (p. 42), l'ultimo in cui li trovi nominati. Così parmi si possa stabilire che i capitani dei contadi rurali furono istituiti tra il 1370 e il 1381. In seguito ai reclami dei *contadini* il Signore promise di sopprimerli, e forse lo avrà fatto per qualche tempo, dacchè nella supplica menzionata del 1385 si adopera questa espressione: " Quod Potestas Mediolani habeat jurisdictionem comitatus in civillibus et criminallibus et si ponantur Capitanei quod ipsi habeant solum jurisdictionem criminalem „ la quale ci dimostra che la istituzione non era ancora del tutto ferma. Il decreto del luglio 1385, che rispondeva a quella supplica e che

(23) Cfr. BERLAN, *op. cit.*, 43. 86.

servì poi di base a tutti i successivi, la rimise in vigore e in quello dell'ottobre si danno perfino i nomi dei due capitani messi a capo dei quattro contadi. Un nuovo periodo d'incertezza, dovuto probabilmente o a nuovi reclami o alla necessità di scoprire abusi o di sopire dissidi, torna nel 1390: il 10 giugno di quest'anno il podestà Aronne d'Auria scrive al signore che, essendogli stata affidata testè la giurisdizione che prima avevano i capitani (*cum jurisdictione quam habebant dicti capitanei in vestro Comitatu predicto a Vestra Dominatione mihi specialiter sit commissa* „) si trova costretto a mandar istruzioni intorno a certi processi avviati (24). Ma ecco la citata lettera signorile del 1393 presentarci ancora que' magistrati nell'esercizio delle loro funzioni: eccoli di nuovo nel decreto del 1415, ove si mostra la volontà decisa di mantener ferma l'organizzazione data alla campagna da Gian Galeazzo: ecco finalmente un altro documento del 1425 che parla dei capitani come di cosa omai consueta, mentre conferma, ancora una volta, la nostra conclusione, esser cioè l'esercizio della giustizia criminale indifferentemente diviso fra il podestà e quei magistrati. In quel documento (25) gli abitanti della Martesana e del Seprio, lamentando gli abusi dei notai de' malefizi in quelle parti, i quali costringevano a spese indebite, inventavano risse, giuochi, bestemmie, rifiutando di manifestar il nome degli accusatori e facendosi pagare dagli accusati una *satisfactio* di ventun soldi, dietro promessa di non dar corso al processo, supplicavano il duca affinchè nessuna accusa presentata o all'ufficio del podestà di Milano o a quello dei capitani della Martesana e del Seprio, avesse valore se non fossevi regolarmente espresso il nome dell'accusatore e la causa della medesima: “ *quod pro aliqua aserta, acuxa seu querella . . . poretta contra aliquem ex ipsis supplicantibus sive ad officium maleficiorum in Curia Potestatis Mediolani sive ad ban-chum Capitanei Martesane et Capitanei Seprii non possit mitti . . .* „): il che il duca concede ed ordina di eseguire tanto al podestà della metropoli quanto ai due magistrati o governatori rurali.

Or dunque anche quel paragrafo degli statuti è, a parer mio, uno dei tanti paragrafi che dalle compilazioni più antiche son passate in quella del 1396, pur essendo oramai spogli d'ogni valore nè più avendo ragion d'essere: esso fu redatto probabilmente in

(24) Arch. di Stato, *Rg. Panigar.* A, 161.

(25) A D D. 260-261. Cfr. Arch. di Stato, *Rg. Panig.*, c, 52 t. Al fo. 51 altra supplica degli abitanti della Martesana del medesimo tenore.

quel periodo in cui la signoria viscontea si stava formando e dirigeva i suoi sforzi ad esautorare l'opposizione nelle campagne ove i suoi nemici trovavan facile ricetto: allo stesso modo si ordinava in quegli statuti medesimi la distruzione di Castelseprio che era stato distrutto fin dal 1287!

Qui si tratta, secondo me, d'un movimento diverso da quello che lo statuto sembra indicare; non a tor di mezzo mirava G. Galeazzo i capitani, o qualsiasi altro magistrato dei contadi, per asservir meglio la campagna, ma a consolidare una magistratura certo da poco, e probabilmente da lui medesimo, istituita ed a connetterne più strettamente l'opera col podestà della metropoli. Voleva quel grande organizzatore riallacciare al centro tutti gli organi periferici con magistrati superiori che, governando ciascuno una parte considerevole del territorio, potessero servire da intermediari diretti fra il potere centrale e le singole località della campagna, mentre prima assai più difficilmente doveva esercitarsi l'autorità per mezzo di un gran numero di funzionari, vicari, rettori, podestà, sparsi sovra un territorio molto esteso e lontani dalla sede del governo, chi munito, chi no, di mero e misto imperio, come appare dalle espressioni citate del decreto 1355.

Questa istituzione, che fu presto imitata da altri governi, da Perugia per esempio nel 1428 (26), rappresenta un episodio di quell'attività organizzatrice di Gian Galeazzo Visconti, che bisognerà pur studiare in tutti i suoi aspetti se si vorrà render completa la figura di lui e descrivere a fondo quel periodo di storia milanese in cui le forme embrionali si svolgono per dar vita allo Stato moderno.

POSTILLA.

*Alcuni dubbi sul valore delle espressioni: COMITATUS
e DUCATUS MEDIOLANI.*

Il podestà s'intitolava "Potestas Civitatis et totius Comitatus", poi "Ducatus Mediolani". Torna perciò naturale la domanda se alla sua giurisdizione non dovessero essere sottoposti anche gli altri

(26) Veggasi lo studio di G. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *I capitani del contado nel comune di Perugia in Pubblic. period. della Facoltà di giurisprud. dell'università di Perugia*, VI (1896). L'A. ha avuto la for-

quattro contadi, d'Angera, di Lecco, d'Ossola e Geradadda, dapoi ch'è noi sogliamo identificare il *Ducatus*, costituito nel 1395, all'antica *Diocesis* e *Comitatus*, come lo identifica l'imperatore Venceslao nel suo diploma, e a dare presso a poco tanto all'uno che agli altri l'estensione fissata dal Giulini all'agro milanese pei secoli 11° e 12°. E poich'è tutti i documenti da noi esaminati ci forzano a concludere che la giurisdizione del podestà di Milano non si estendeva oltre i quattro contadi rurali, non posson non sorgere gravi dubbi sul valore attribuito alle espressioni *Comitatus* e *Ducatus*. La questione, per quanto connessa col nostro argomento, non può esser trattata qui; essa ha tale importanza da esigere uno studio apposito, il quale, data la oscurità e la continua contraddizione degli scarsi documenti, non potrà essere nè breve, nè facile: tanto è vero che il Cossa, il quale nel 1856 volle trattarla, cadde anch'esso in contraddizioni così flagranti da togliere non poco valore alle sue conclusioni (27). Tuttavia lo esporre que' dubbi e il rilevare queste contraddizioni non sarà inutile e potrà invogliare qualche valoroso ad affrontare prima e meglio di me il problema.

Gli statuti 1498-1502, nel fissare le terre del Milanese munite di mero e misto imperio, e quindi abilitate alla *omnimoda jurisdictio* civile e criminale, o di giurisdizione limitata, per feudo, privilegio od altro, dicono: " *Judicantes Ducatus Mediolani habeant jurisdictionem in locis sibi suppositis prout infra* „ e fan seguire l'elenco delle terre, fra le quali Lecco, Mandello, Dervio, Varenna e Bellano, Angera, Rivolta e Porlezza (cap. xcvi). Il *Ducato* dunque vi appare presso a poco nella estensione stabilita dal Giulini. E tale lo vediamo in tutti i documenti ufficiali dal secolo 14° in poi: basti dire che, fra il 1560 e il 1572, si formò una *Congregazione del Ducato*, coi rappresentanti di tutte le pievi della provincia di Milano, allo scopo di tutelarne gli interessi economici di fronte alle pretese della città, e quella *Congregazione* comprendeva, oltre i soliti quattro contadi, il lago maggiore, la Geradadda e il contado di Lecco (28).

tuna di trovarne ampiamente descritte negli statuti perugini tutte le attribuzioni, fortuna che gli scarsi documenti non concedono a noi: il che rende doppiamente interessante il suo lavoro.

(27) *Intorno all'estensione del ducato*, ecc., 413, 417.

(28) V. il mio lavoro *La congregazione del ducato e l'amministrazione dell'antica provincia di Milano*, in *Arch. stor. lomb.*, xxii. Il

Ma nel periodo di cui noi ci siamo occupati il *contado* e *ducato* di Milano furon sempre intesi in questo senso? Il famoso capo CCXXVII degli *Statuta jurisdictionum* s'intitola: " De jurisdictione quamplurium communium et terrarum *comitatus* „ ed enumera le terre munite di giurisdizione propria fino a somme determinate le quali son le medesime del succitato statuto 1498-1502. Invece in ben altro senso appar presa la parola nel decreto, ottobre 1385, di Gian Galeazzo Visconti. Ivi è detto: " Recolentes concessisse Potestati nostro Mediolani merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem in Civitate et *Comitatu* nostro Mediolani et eodem modo concessisse D.^{no} Piotello de Seratico Capitaneo nostro in partibus Martesane et Baziane et D.^{no} Amisino de Bozulis Capitaneo nostro in partibus Seprii et Bulgariae, ex quo in ipsis jurisdictionibus exercendis fuit et est aliqua seditionis materia ... volentes etc. ... eidem Potestati omnimodam jurisdictionem concedimus ultra Civitatem et Corpora sanctorum Mediolani in plebibus et terris suprascriptis „ e, come vedemmo, le nomina; *in ceteris vero plebibus burgis, villis et terris Comitatus predicti* [jurisdictio] exerceatur per Capitaneos predictos in territoriis eisdem commissis „; dunque il contado di Milano s'intendeva formato delle pievi assegnate al podestà e delle altre (*ceterae*) spettanti ai capitani dei quattro contadi rurali. E già prima, nel 1381, nella supplica per l'abolizion dei capitani s'era detto: " Illustri et Magnifice Dominationi vestre humiliter supplicatur pro parte fidelium subditorum vestrorum *Comitatum et hominum totius vestri Comitatus Mediolani*, quod cum homines dicti vestri comitatus magnam supportent expensam occasione officii Capitaneorum ... expensam dictorum Capitaneorum eis tollere et de cetero eis non dare Capitaneos „ e anche qui è chiaro l'accenno ai quattro contadi come componenti il contado di Milano tutto intero (*tocius*). Non altrimenti intendeva Filippo Maria nel citato decreto del 1412, quando diceva: " Quod omnes et singulae terrae *Ducatus Mediolani tam Seprii et Bulgariae quam Martexanae et Bazianae* de cetero venire debeant ... coram Domino Potestate Mediolani „; ma non più sembra intenderla così in un decreto del 5 agosto anno medesimo, dove, riconfermando ad Angera le immunità concessele

Cossa non ebbe notizia di questo dicastero, il cui archivio gli avrebbe permesso di fissare l'estensione della provincia nel secolo XVI, mentre egli saltò da Filippo Maria al 1636; *op. cit.* p. 411.

dal suo predecessore, così si esprime: " Considerantes devotionis affectum et fidei puritatem quos semper ad nos . . . demonstraverunt commune et homines burghi nostri Anglerie et pertinentiarum *Ducatus nostri Mediolani* . . . » (29).

Dunque che per *Comitatus Mediolani* siasi inteso, specialmente per quanto riguarda l'ordinamento del potere giudiziario, il solo complesso dei quattro contadi rurali, non v'ha dubbio, e quando il podestà s'intitola: *Civitatis et tocius comitatus* non crede varcare quei limiti. Ma la parola fu anche nel 14° e 15° secolo adoperata in senso più largo fino a comprendere anche gli altri contadi soggetti a Milano, e si domanda: Quando e per quali ragioni e in quali circostanze cominciò ad adoperarsi ufficialmente in questo secondo senso? Io mi auguro, ripeto, di veder ripresa la questione e chiarito questo punto oscuro, ma importante, della nostra corografia.

(29) OSTO, II, 8.